

A.T.C. PR 6

REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è redatto ed approvato dall'Assemblea dell'ATC PR 6 nell'ambito della propria, autonoma potestà regolamentare, prevista dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8, e nei limiti delle materie e previsioni di cui agli artt. 6 co. 17 lett. r), 7 co. 4 lett. d), 11 co. 2 lett. a) e c), 12 co. 1, 2° cpv. e co.2 lett. b) e c) dello Statuto dell'ATC medesimo.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 31 Ottobre 2025

ART. 1

Obblighi, divieti e sanzioni

Ogni cacciatore aderente all'A.T.C. PR6 è tenuto a prendere visione dello Statuto dell'A.T.C., nonché ad accettarne e rispettarne spirito e norme.

Ai sensi dell'art. 11 co. 2 dello Statuto, è altresì tenuto ad accettare e rispettare spirito e norme del presente Regolamento alla totale ed esplicita accettazione del quale é subordinata la consegna del tesserino di accesso all'A.T.C.

Ai sensi dell'art. 11 co. 2 lett. c) cpv., le violazioni di questi e degli altri obblighi e divieti previsti dal presente Regolamento sono passibili delle sanzioni disciplinari previste, definite e modulate dall'articolo specifico del Regolamento medesimo.

ART. 2

Distrettualizzazione

Dovendo gestire la piccola selvaggina sul territorio dell'A.T.C., si è provveduto alla distrettualizzazione dell'Ambito così come di seguito riportato:

- Distretto n° 1, che comprende i Comuni di Bardi e Varsi;
- Distretto n° 2, che comprende i Comuni di Borgo Val di Taro e Valmozzola;
- Distretto n° 3, che comprende i Comuni di Bedonia, Compiano e Tornolo.

La divisione in distretti permetterà una corretta e puntuale gestione di selvaggina e cacciatori anche in ottemperanza della L.R. n. 8/94, art. 8 e succ. modif. e integr. e della D.G.R. 229/09.

ART. 3

Limitazioni al calendario venatorio

Il Consiglio Direttivo dell'A.T.C. PR6 potrà proporre, ogni stagione venatoria, nei tempi richiesti dalla Regione, le limitazioni di tempi e luoghi nell'esercizio venatorio da introdurre nel calendario venatorio regionale, allo scopo di ottimizzare la gestione faunistica, in riferimento ad una o più specie, anche attraverso i progetti sperimentali.

ART. 4

Aree di Rispetto

Il Consiglio direttivo dell'A.T.C. ha individuato quattro tipologie di Regolamento di Gestione da applicarsi, secondo i casi, ad ognuna delle Aree di Rispetto istituite. Ad ogni Area di Rispetto è assegnato uno dei quattro tipi regolamentatori.

1. Regolamento di Gestione tipo "A", a divieto totale di caccia

Nelle Aree di Rispetto dell'A.T.C. cui viene assegnato questo tipo di Regolamento di Gestione è fatto divieto di caccia a tutte le specie. E' consentita solo l'effettuazione, ove op-

portuno, di interventi di controllo numerico sulle popolazioni di fauna selvatica per cui sia stata fornita autorizzazione dal competente Servizio provinciale. E' altresì consentita la cattura di fauna selvatica al fine di ripopolamento, previa autorizzazione da parte del competente Servizio provinciale ed è altresì consentita l'immissione di fauna selvatica al fine di ripopolamento, previa autorizzazione da parte del competente Servizio provinciale.

2. Regolamento di Gestione tipo "B1", a divieto parziale di caccia

Nelle Aree di Rispetto dell'A.T.C. cui viene assegnato questo tipo di Regolamento di Gestione è fatto divieto di caccia a tutte le specie, con l'eccezione di:

- Cervidi e Bovidi, nel rispetto del calendario venatorio provinciale, Cinghiale e Beccaccia, nel rispetto del calendario venatorio provinciale, ma solo dalle ore 14.00 in poi e per quanto riguarda la Beccaccia solo a partire dal lunedì successivo alla terza domenica di ottobre;
- Volpe e Corvidi cacciabili, nel rispetto del calendario venatorio provinciale, ma solo dal 1° Gennaio in poi.

E' consentita l'effettuazione, ove opportuno, di interventi di controllo numerico sulle popolazioni di fauna selvatica per cui sia stata fornita autorizzazione dal competente Servizio provinciale; è consentita la cattura di fauna selvatica al fine di ripopolamento, previa autorizzazione da parte del competente Servizio provinciale ed è consentita l'immissione di fauna selvatica al fine di ripopolamento, previa autorizzazione da parte del competente Servizio provinciale.

3. Regolamento di Gestione tipo "B2", a divieto parziale di caccia

Nelle Aree di Rispetto dell'A.T.C. cui viene assegnato questo tipo di Regolamento di Gestione è fatto divieto di caccia a tutte le specie, con l'eccezione di:

- Cervidi e Bovidi, nel rispetto del calendario venatorio provinciale, Cinghiale, nel rispetto del calendario venatorio provinciale, ma solo dalle ore 14.00 in poi;
- Volpe e Corvidi cacciabili, nel rispetto del calendario venatorio provinciale, ma solo dal 1° Gennaio in poi.

E' consentita l'effettuazione, ove opportuno, di interventi di controllo numerico sulle popolazioni di fauna selvatica per cui sia stata fornita autorizzazione dal competente Servizio provinciale; è consentita la cattura di fauna selvatica al fine di ripopolamento, previa autorizzazione da parte del competente Servizio provinciale; è consentita l'immissione di fauna selvatica al fine di ripopolamento, previa autorizzazione da parte del competente Servizio provinciale.

4. Regolamento di Gestione tipo "B3", a divieto parziale di caccia

Nelle Aree di Rispetto dell'A.T.C. cui viene assegnato questo tipo di Regolamento di Gestione è fatto divieto di caccia a tutte le specie migratorie. E' consentito l'esercizio venatorio a carico degli Ungulati e della selvaggina stanziale ed è consentita l'effettuazione, ove opportuno, di interventi di controllo numerico sulle popolazioni di fauna selvatica per cui sia stata fornita autorizzazione dal competente Servizio provinciale. E' consentita la cattura di fauna selvatica al fine di ripopolamento, previa autorizzazione da parte del competente Servizio provinciale, ed è consentita l'immissione di fauna selvatica al fine di ripopolamento, previa autorizzazione da parte del competente Servizio provinciale.

Annualmente, il Consiglio direttivo dell'A.T.C. sottopone a verifica e aggiornamento la rete di Aree di Rispetto e l'assegnazione di uno fra i quattro tipi di Regolamento sopra descritti ad ognuna delle Aree stesse. Le decisioni adottate verranno rese pubbliche in forma di Allegato annuale "A" al presente Regolamento.

Ogni cacciatore aderente all'A.T.C. è tenuto a prendere visione, accettandone e rispettandone le norme, dell'Allegato annuale "A", che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

ART. 5

Apparati ricetrasmittenti e "caccia a rastrello"

E' assolutamente vietato l'uso di apparecchi ricetrasmittenti a fini venatori, ad eccezione del caso della caccia al cinghiale, comunque nel rispetto della vigente normativa.

E' altresì considerato degno di particolare rilievo il divieto della caccia alla lepre "a rastrello" effettuata da più di tre persone.

~~ART. 6 "ABROGATO"~~

~~Controlli~~

ART. 7

Caccia al Cinghiale

In relazione all'attività venatoria alle specie cinghiale effettuata sia in battuta sia con il metodo della girata che con il metodo selettivo, il Consiglio Direttivo dell'A.T.C. ha fissato le norme nell'apposito Regolamento Unico di Gestione degli Ungulati costituente l'Allegato "C", che è parte integrante del presente Regolamento.

ART. 8

Caccia con metodi selettivi

In relazione, in particolare, all'attività venatoria alle specie ungulati effettuata con metodi selettivi, il Consiglio Direttivo dell'A.T.C. ha fissato le norme nell'apposito Regolamento Unico di Gestione degli Ungulati costituente l'Allegato "C", che è parte integrante del presente Regolamento.

ART. 9

Danneggiamenti

Al di là delle conseguenze civili e penali che l'atto o gli atti comporteranno per gli autori di qualsiasi danneggiamento causato da aderenti dall'A.T.C. a: coltivazioni agricole e/o zootecniche e/o a strutture mobili o immobili, in particolare il taglio di reti o fili di recinzione e/o l'abbattimento di pali o elementi di sostegno delle recinzioni stesse, verrà comunque considerato infrazione al presente regolamento e sanzionato di conseguenza, secondo quanto previsto al successivo Articolo 11.

ART. 10

Tesserino annuale d'accesso

Il Tesserino d'accesso annuale dovrà essere correttamente compilato per ogni giornata di caccia fruita nell'A.T.C. PR6, segnando, in modo chiaro e indelebile con una croce, la casella relativa al giorno in cui si pratica l'attività venatoria. In caso di abbattimento, è fatto obbligo al cacciatore di segnare il capo abbattuto nell'apposita griglia. Il tesserino dovrà essere compilato in ogni parte richiesta e riconsegnato entro e non oltre il giorno stabilito dal C.D. che sarà indicata sul tesserino stesso. La mancata riconsegna così come il mancato ritiro e possesso del tesserino d'accesso verrà sanzionato secondo quanto previsto al successivo art. 11.

ART. 11 (Modificato come da richieste STACP)

Infrazioni al presente Regolamento: sanzioni

Ai sensi dell'art. 11 co. 2 lett. c) dello Statuto dell'A.T.C., il mancato rispetto delle norme contenute in questo Regolamento – che dello Statuto costituisce parte integrante - comporterà sanzioni, comminate dal Consiglio Direttivo secondo quanto di seguito indicato.

- Dopo aver ricevuto comunicazione della contestazione di infrazione o dopo averla direttamente riscontrata, sarà cura del Consiglio Direttivo aprire la procedura disciplinare attraverso la quale si dovrà accertare esattamente il tipo di infrazione in questione e la modalità, il tempo e il luogo in cui la stessa è avvenuta, sentita anche la parte interessata.
- Se l'infrazione è definitivamente accertata, il Consiglio Direttivo decide, in funzione della gravità della violazione, la conseguente, relativa sanzione, secondo quanto illustrato di seguito.
- Dell'intera procedura disciplinare e degli esiti, il Consiglio Direttivo deve redigere verbale da conservare agli atti.

Le sanzioni comminate saranno le seguenti:

- Per chi non rispetta i termini di pagamento della quota associativa, previsti dal documento Regionale ““NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”, è prevista la sospensione del tesserino ATC come segue:

- **per i primi 10 gg di ritardo** (pagamenti dal **01 al 10 giugno**) si applica una sanzione di **5 giornate di caccia in meno** a partire dall'anticipazione alla caccia migratoria;
- **dall'11° giorno in poi si applica una sanzione di 15 giornate di sospensione** sempre a partire dell'anticipazione alla caccia migratoria.
- Ai trasgressori delle norme di cui all'art. 4 verrà sospeso il tesserino di accesso per un periodo da 5 a 10 giornate, sanzione da scontare l'annata successiva, all'inizio del periodo di caccia alla stanziale. In caso di recidiva, è prevista la sospensione del tesserino a tempo indeterminato.
- Ai trasgressori delle limitazioni di cui all'art. 5 si applicherà la sospensione del tesserino per un periodo di 2 giornate da scontare l'annata successiva, all'inizio del periodo di caccia alla stanziale. In caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata.
- Ai trasgressori delle norme di cui all'art. 9 verrà sospeso il tesserino di accesso per un periodo da 5 a 10 giornate, sanzione da scontare l'annata successiva, all'inizio del periodo di caccia alla stanziale. In caso di recidiva, è prevista la sospensione del tesserino a tempo indeterminato.
- Ai trasgressori delle norme di cui all'art. 10, e a quanto indicato annualmente dal C.D. sul tesserino d'accesso, verrà sospeso il tesserino di accesso per un periodo di 10 giornate, sanzione da scontare l'annata successiva, all'inizio del periodo di caccia alla stanziale. In caso di recidiva, è prevista la sospensione del tesserino a tempo indeterminato.
- A coloro che si macchieranno di gravi e ripetute violazioni di cui all'art. 61 comma 1, lettere z), aa) della L.R. 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007 si applicherà la sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'A.T.C. di 10 giornate di effettivo esercizio venatorio, a partire dall'apertura della stagione venatoria successiva.

ART. 12

Peste Suina Africana

Per tutto il periodo di emergenza per la P.S.A. ogni cacciatore è tenuto a rispettare le norme, le ordinanze e tutte le modifiche che susseguiranno. Il mancato rispetto di quanto disciplinato comporterà, oltre alle sanzioni previste anche la sospensione del tesserino dell'ATC per un periodo da 5 a 10 giornate, sanzione da scontare l'annata successiva, all'inizio del periodo di caccia alla stanziale. In caso di recidiva, è prevista la sospensione del tesserino a tempo indeterminato.

ART. 13

Norme finali

Per quanto non espressamente richiamato dalle norme contenute nel presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti ed alle altre disposizioni statali, regionali e provinciali in materia di caccia e protezione della fauna.